

# REGOLAMENTO PATRIZIALE DI NOVAGGIO

del 25 gennaio 1998

(con modifiche Assemblea del 3.4.2016 e 26 marzo 2017)

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

## TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1** Il nome dell'Ente è Patriziato di Novaggio
- Definizione e scopo** Il territorio del Patriziato di Novaggio si estende su tutta la giurisdizione territoriale del comune di Novaggio.
- Confina a sud con proprietà private di Novaggio e Patriziato di Banco, a nord con lo Stato italiano e Patriziato di Miglieglia, a ovest col Patriziato di Banco e Astano, a est col Patriziato di Miglieglia.
- :
- Art. 2** Il Patriziato di Novaggio non comprende altri enti ai sensi dell'Art 2 LOP
- altri Enti**
- Art. 3** Il Patriziato di Novaggio, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6800 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
- Costituzione**
- Art. 4** Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta la bandiera ticinese
- Sigillo**

## TITOLO II

BENI PATRIZIALI

### **Capo I**

Amministrazione



- Art. 5** Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
- Pubblico concorso**
- Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Capo II

### Modi di godimento

- Art. 6** L'Ufficio Patriziale, a dipendenza delle esigenze, può deliberare nel modo e nei limiti che riterrà opportuni la pascolazione  
*Assegnazione vago pascolo*
- Art. 7** L'Ufficio Patriziale, a dipendenza delle esigenze e tenuto conto delle vigenti norme forestali, può deliberare nel modo e nei limiti che riterrà opportuni, l'assegnazione di legna ai fuochi patrizi. La stessa assegnazione può essere concessa a fuochi non patrizi domiciliati nel Comune di Novaggio. Di regola sarà richiesta una congrua partecipazione finanziaria al costo di lavorazione.  
*Assegnazione legna*
- Art. 8** E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Ufficio patriziale e dell'Autorità forestale.  
*Taglio piante*
- Art. 9** E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.  
*Deposito rifiuti*
- Art. 10** E' vietato erigere costruzioni fisse o mobili sul territorio patriziale senza le relative autorizzazioni  
*Costruzioni*
- Art. 11** L'Ufficio patriziale stabilisce tramite ordinanza, sulla base di un Regolamento d'uso della distilleria approvato dall'Assemblea le tariffe e le norme di funzionamento dell'alambicco patriziale.  
*Alambicco*
- Art. 12** Per principio la strada forestale Pazz - Cima Pianca è chiusa al traffico motorizzato con barriera. L'Ufficio patriziale stabilisce sulla base di un Regolamento d'uso approvato dall'Assemblea eventuali eccezioni.  
*Strada forestale*
- Art. 13** L'Alpe di Cima Pianca viene affittato mediante pubblico concorso a condizioni fissate dall'Ufficio patriziale sulla base di un Regolamento approvato dall'Assemblea  
*Alpe di Cima Pianca*

## TITOLO III

### APPARTENENZA AL PATRIZIATO

- Art. 14** Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.  
*Stato di patrizio*

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

**Art. 15** Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

**TITOLO IV**

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

**Capo I**

Generalità

**Art. 16** Gli organi del Patriziato sono:  
**Organi** a) l'assemblea patriziale  
b) l'ufficio patriziale

**Capo II**

L'Assemblea patriziale

**Art. 17** L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.  
**Composizione**

**Art. 18** L'assemblea:  
**Attribuzioni** a) elegge per scrutinio popolare i membri dell'Ufficio patriziale e il Presidente  
b) delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'Art 68 da lett. b) a lett. n) LOP.

**Art. 19<sup>1</sup>** L'Assemblea patriziale si raduna ordinariamente una volta all'anno, l'ultima domenica di marzo  
**Assemblea ordinaria**  
**Oggetti** Oggetti dell'Assemblea saranno in particolare:  
a) L'esame dei messaggi dell'Ufficio Patriziale  
b) L'esame del rapporto della commissione della gestione e la delibera sul conto consuntivo;  
c) L'esame del rapporto della commissione della gestione sul conto preventivo e delibera dello stesso;  
d) A inizio quadriennio nomina la commissione della gestione

---

<sup>1</sup> Art 19 modificato Assemblea del 3 aprile 2016

**Art. 20** Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

Assemblee  
straordi-  
narie

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

**Art. 21** La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati a Novaggio.

Assemblea  
su domanda  
popolare

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosce la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo

**Art. 22** L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Convocazione

**Art. 23** Le assemblee si tengono di solito nella sala patriziale

Funziona-  
mento

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Esse possono deliberare unicamente sugli oggetti all'ordine del giorno. I membri e supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati fra i presenti. Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 24** Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Rinvio

**Art. 25**

Ufficio  
Presidenziale

Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.

L'ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale

**Compiti del presidente** Il presidente:  
a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;  
b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.  
c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;  
d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno

**Scrutatori** Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

**Art. 26** Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:  
**Verbale Approvazione.**  
a) la data e l'ordine del giorno;  
b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;  
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;  
d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

**Art. 27** L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.  
**Sistema di voto** Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto

**Art. 28** Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.  
**Discussioni e votazioni**

**Votazioni Procedimento** Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:  
a) **Votazioni preliminari**  
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.  
b) **Votazioni eventuali**  
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.  
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

**Art. 29** Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.  
Validità delle  
risoluzioni

**Art. 30** L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.  
Revoca delle  
risoluzioni La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 17 del presente regolamento.  
Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

**Art. 31** Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  
Pubblicazio-  
ne delle  
risoluzioni

**Art. 32** Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore  
Casi di  
Collisione L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.  
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

**Art. 33** I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea  
Messaggi  
e rapporti

**Art. 34** Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.  
Interpellanza L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.  
Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.  
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

**Art. 35**  
*Mozione*

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

**Art. 36**  
*Pubblicità*

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

### Capo III

#### L' Ufficio patriziale

**Art. 37**  
*Composizione*

L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

**Art. 38**  
*Competenza in generale*

L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

**Art. 39** L'ufficio patriziale, in particolare:

- Competenza**  
**in particolare**
- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
  - b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
  - c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
  - d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
  - e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
  - f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
  - g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
  - h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
  - i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
  - l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
  - m) fissa le sportule di cancelleria.

**Art. 40** Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente e può designare, nel suo seno o fuori, eventuali Commissioni speciali.

**Vice presidente e commissioni**

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

**Art. 41** L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

**Luogo**

**Art. 42** L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:

**Convocazione delle sedute**

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

- Art. 43**  
Votazioni
- Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.  
Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
- Art. 44**  
Validità della seduta
- L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 45**  
Frequenza
- La partecipazione alle sedute è obbligatoria.  
Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.
- Art. 46**  
Validità delle risoluzioni
- Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.  
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.  
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.  
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 47**  
Revoca
- Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Art. 48**  
Collisione
- Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.  
L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. 3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 49**  
Divieto di prestazione
- Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

**Art. 50** La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.  
**Incompatibilità**

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

**Art. 51** Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.  
**Verbale**  
**Contenuto** Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

#### NORME VARIE

**Art. 52** I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.  
**Obbligo di discrezione**

**Art. 53** I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.  
**Ispezione e rilascio di estratti** Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.  
In materia d'ispezione di atti e di rilascio di estratti è applicabile da gennaio 2013 per i Patriziati quanto stabilito dalla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011.

**Art. 54** Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.  
**Tassa di cancelleria** Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

**Art. 55** Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (PCPubb) del 20 febbraio 2001 e il relativo regolamento di applicazione.  
**Lavori e forniture**

## Capo IV

### I dipendenti del Patriziato

**Art. 56** L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:  
**Nomina** a) il segretario  
b) a dipendenza delle esigenze: il cassiere, l'usciera, il guardiaboschi e un gerente locale distilleria

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

**Art. 57** Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di  
**Periodo di prova** prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

**Art. 58** Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con  
**Scioglimento del rapporto d'impiego** un preavviso di tre mesi.

**Art. 59** I requisiti richiesti ai dipendenti sono i seguenti:  
**Requisiti** a) lo stato di Patrizio o la nazionalità svizzera con domicilio nel Comune da almeno tre anni.  
b) formazione ed esperienze necessarie

**Art. 60** I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.  
**Doveri di servizio** Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

**Art. 61** I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.  
**Segreto d'ufficio** Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

**Art. 62** Compiti in generale

**Segretario** il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale, in particolare

- a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

**Cassiere** Il cassiere è responsabile dei pagamenti e delle riscossioni e firma con il Presidente i relativi atti.

**Guardiaboschi** Il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.

**Usciere** L'usciera è alle dirette dipendenze dell'ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale. Le funzioni di usciere e guardiaboschi possono essere assegnate a un solo dipendente.

**Gerente distilleria** Il gerente distilleria veglia al rispetto del capitolato d'onori per i distillatori per conto di terzi e al buon funzionamento degli apparecchi di distillazione.

**Art. 63** La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

**Provvedimenti disciplinari**

- a) l'ammonizione;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- c) il licenziamento.

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

**Art. 64** I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

**Emolumenti**

- presidente fr 100.--
- vice presidente fr 50.--
- membro fr 50.--

**Art. 65** Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- Stipendi dei dipendenti
- segretario fr 500.--
  - cassiere fr 100.--
  - guardiaboschi fr 50.--
  - usciere fr 50.--

**Art. 66** Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- Diarie ed indennità per missioni
- a) per mezza giornata fr 15.--
  - b) per una giornata fr 30.--
  - c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

## Capo V

### Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

**Art. 67** Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Conti

**Art 68** I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario  
Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.  
Il segretario o il cassiere ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti

Diritto di firma

Pagamenti  
Riscossioni

**Art. 69** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia

Contabilità

**Art. 70** La commissione della gestione viene nominata, annualmente in occasione della seconda assemblea ordinaria. Si compone di 3 membri e 2 supplenti. La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Commissione gestione.

**Art. 71** La commissione esamina e si pronuncia:

Attribuzioni

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

- Art. 72** Non possono far parte della commissione:  
**Incompatibilità** a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;  
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;  
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.
- Art. 73** Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.  
**Collisione**
- Art. 74** La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.  
**Rapporto** Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.  
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea. L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
- Altre funzioni
- Art. 75** Nella sua prima seduta la commissione della gestione nomina tra i suoi membri un presidente.  
**Presidente**
- Convocazione** La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- Numero legale** Le sedute sono valide se sono presenti tutti i membri. In mancanza di questi devono essere chiamati i supplenti.
- Ispezione degli atti** Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- Verbale** La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione** Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
- Discrezione** I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

**Art. 76** Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.  
**Commissioni speciali**

## Capo VI

### Contravvenzioni

**Art. 77** L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.  
**Ammontare della multa**  
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è fissata ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

**Art. 78** I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale.  
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

**Art. 79** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.  
**Procedura**

## TITOLO VI

### Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

**Art. 80** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.  
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di ameno 30 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

- Art. 81** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.  
**Convenzioni**
- La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 82** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.  
**Entrata in vigore**  
**Diramazione**

- Art. 83** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 21 febbraio 1968  
**Abrogazione**

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 25 gennaio 1998

**Osservazioni e modifiche**

*\*ART 19 modificato il 29 novembre 2010 (modifica data 1° Assemblea)*

*\*ART 19 modificato Assemblea del 3 aprile 2016 (tenuta di una sola Assemblea)*

*\*ART 11/12/13/21/25/32/45/48/50/53/55/69/80 modificati per adeguamento a leggi superiori durante la prima Assemblea ordinaria 2017.*